



COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n. 6 DEL 29-01-20

OGGETTO: SISMA 2016. CRITERI E MODALITA' PER LA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI STRUTTURE ABITATIVE TEMPORANEE ED AMOVIBILI AI SENSI DELL'ART. 4 -QUATER DEL D.L. 189/2016 E S.M.I. INTRODOTTO DAL D.L. 18.04.2019, N.32 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.55 DEL 14.06.2019.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 15:45, nella Residenza Municipale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Fraticelli, nominato dapprima Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Macerata, prot. n. 44896 del 16.08.2019, insediatosi nella carica in data 21.08.2019, e nominato infine Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2019, per la provvisoria gestione del Comune di Ussita fino all'insediamento degli Organi ordinari, ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto sopra indicato.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. SCUDERINI VENANZIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta predisposta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione nel documento istruttorio che segue;

Dato atto che, relativamente alla presente deliberazione, è stato acquisito il parere preventivo di regolarità tecnica di cui all'art.49 T.U. 267/2000 del Responsabile del Servizio interessato;

Visto l'art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili), del D.L. n.189/2016 e s.m.i., introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito riportato:

"1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanta un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o sulle aree di cui all'articolo 4-ter del presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi;

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

Dato atto che il Comune di Ussita rientra nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. n.189/2016 e s.m.i. e presenta una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico;

Visto il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Servizio IV Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ricostruzione, in data 28.01.2020, con il quale si propone uno schema di domanda da utilizzare nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili), comma 1 del D.L. n.189/2016 e s.m.i., introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55;

Dato atto che la richiesta dovrà essere avanzata esclusivamente dal proprietario o comproprietario dell'edificio danneggiato così come previsto dall'art. 4-quater del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.

Dato atto che relativamente alla tipologia e consistenza delle strutture abitative temporanee ed amovibili:

- saranno autorizzate esclusivamente strutture leggere tipo mobil-house con finitura effetto legno e prefabbricati in legno ovvero rifiniti esternamente in legno o similari, quest'ultimi rimovibili per smontaggio e non per demolizione, senza strutture di fondazione in cls realizzate in opera;
- l'intervento non dovrà comportare modifiche sostanziali e permanenti allo stato dei luoghi (eccessivi movimenti di terra, opere di contenimento ecc.);
- in termini di consistenza, avendo la norma il fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, le superfici utili autorizzate, saranno limitate al nucleo familiare del proprietario dell'immobile distrutto o gravemente danneggiato dall'evento sismico e quindi:
n. 2 persone mq. 40; n. 3-4 persone mq. 60; n. 5 o più persone mq. 80; in ogni caso un unico piano terra;
- il nucleo familiare venga determinato attraverso la presentazione contestuale al progetto dello stato di famiglia;
- potrà essere realizzata una struttura abitativa temporanea per ogni unità immobiliare identificata catastalmente come Cat. "A" anche se appartenente a più proprietari ciascuno con il proprio stato di famiglia;
- la consistenza della struttura temporanea potrà essere ampliata nei seguenti casi:
 - in caso di persone portatrici di handicap, (debitamente documentate) fino all'ottenimento della completa "accessibilità" della stessa;
 - nucleo familiare composto da figli di sesso diverso;

Dato atto che in ordine al posizionamento delle strutture abitative temporanee e amovibili, spetterà al Comune di Ussita una attenta valutazione circa:

- la pericolosità del sito anche a causa di edifici pericolanti circostanti
- i possibili intralci futuri alla realizzazione del piano attuativo all'interno della perimetrazione;
- la possibilità di approvvigionamento ed allaccio ai pubblici servizi.

Ritenuto di poter condividere la suddetta proposta del Responsabile del Settore IV, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ricostruzione, indicando quindi i criteri ai quali l'ufficio preposto dovrà attenersi per l'istruttoria dei predetti procedimenti;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di domanda, allegato al documento istruttorio redatto del Servizio IV, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ricostruzione, in data 28/01/2020, da utilizzare nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili), comma 1 del D.L. n.189/2016 e s.m.i., introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55.
3. di dare atto che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili), comma 1 del D.L. n.189/2016 e s.m.i., introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32

convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, è rilasciata dal Responsabile del Servizio IV, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ricostruzione, previa l'acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta, autorizzazioni, ecc., non espressamente derogati dal predetto art.4-quater;

4. di dare atto che la richiesta dovrà essere avanzata esclusivamente dal proprietario o comproprietario dell'edificio danneggiato così come previsto dall'art. 4-quate del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii, prendendo atto che per edifici gravemente danneggiati si considerano quelli che hanno un livello operativo L1-L2-L3-L4, ai sensi dell'OCSR n.19/2017, o nel caso in cui non sia stato approvato dall'USR tale livello operativo, verranno considerate gli edifici con schede AeDES con esito "E" o "F" di difficile risoluzione;
5. di stabilire che relativamente alla tipologia e consistenza delle strutture abitative temporanee ed amovibili:
 - saranno autorizzate esclusivamente strutture leggere tipo mobil-house con finitura effetto legno e prefabbricati in legno ovvero rifiniti esternamente in legno o similari, quest'ultimi rimovibili per smontaggio e non per demolizione, senza strutture di fondazione in cls realizzate in opera;
 - l'intervento non dovrà comportare modifiche sostanziali e permanenti allo stato dei luoghi (eccessivi movimenti di terra, opere di contenimento ecc);
 - in termini di consistenza, avendo la norma il fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, saranno autorizzate strutture aventi una superficie massima di:
 - mq. 40 per n. 2 persone
 - mq. 60 per n. 3-4 persone
 - mq. 80 per n. 5 o più persone
 - in ogni caso un unico piano terra;
 - Il nucleo familiare venga determinato attraverso la presentazione contestuale al progetto dello stato di famiglia;
 - potrà essere realizzata una struttura abitativa temporanea per ogni unità immobiliare identificata catastalmente come Cat. "A" anche se appartenente a più proprietari ciascuno con il proprio stato di famiglia;
 - la consistenza della struttura temporanea potrà essere ampliata nei seguenti casi:
 - in caso di persone portatrici di handicap, (debitamente documentate) fino all'ottenimento della completa "accessibilità" della stessa;
 - Nucleo familiare composto da figli di sesso diverso;
6. di stabilire atto che relativamente al posizionamento delle strutture spetterà al Comune di Ussita una attenta valutazione circa:
 - la pericolosità del sito anche a causa di edifici pericolanti circostanti
 - la possibilità intralci futuri alla realizzazione del piano attuativo all'interno della perimetrazione;
 - la possibilità di approvvigionamento ed allaccio ai pubblici servizi.
7. di disporre che la demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili e il ripristino dello stato dei luoghi, sia garantito dal richiedente mediante garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. L'importo della garanzia è dell'importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi, rilasciata in favore del comune di Ussita e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune;

8. di disporre che, relativamente al procedimento in questione, siano applicati e riscossi i diritti di segreteria previsti pari ad € 55,00;
9. di disporre la pubblicazione di specifico avviso e dello schema di domanda di cui al punto 2 all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ussita;
10. di rendere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Art.4-quater D.L. n.189/2016 e s.m.i., introdotto dal D.L.18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55. Strutture abitative temporanee ed amovibili. Linee di indirizzo.

Riferimenti normativi

- Art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili), comma 1 del D.L. n.189/2016 e s.m.i., introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Presupposti di fatto e di diritto

Visto l'art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili), comma 1 del D.L. n.189/2016 e s.m.i., introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito riportato:

“Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ‘E’ ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico, ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici è consentita, previa autorizzazione comunale, l’installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanta un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o sulle aree di cui all’articolo 4-ter del presente decreto. Entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.”

Il Comune di Ussita rientra nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. n.189/2016 e s.m.i. e presenta una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ‘E’ ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico;

Proposta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di domanda, allegato al documento istruttorio redatto del Servizio IV, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ricostruzione, in data 28/01/2020, da utilizzare nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili), comma 1 del D.L. n.189/2016 e s.m.i., introdotto dal

D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. di dare atto che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili), comma 1 del D.L. n.189/2016 e s.m.i., introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, è rilasciata dal Responsabile del Servizio IV, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ricostruzione, previa l'acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta, autorizzazioni, ecc., non espressamente derogati dal predetto art.4-quater;
4. di dare atto che la richiesta dovrà essere avanzata esclusivamente dal proprietario o comproprietario dell'edificio danneggiato così come previsto dall'art. 4-quater del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii, prendendo atto che per edifici gravemente danneggiati si considerano quelli che hanno un livello operativo L1-L2-L3-L4, ai sensi dell'OCSR n.19/2017, o nel caso in cui non sia stato approvato dall'USR tale livello operativo, verranno considerate gli edifici con schede AeDES con esito "E" o "F" di difficile risoluzione;
5. di stabilire che relativamente alla tipologia e consistenza delle strutture abitative temporanee ed amovibili:
 - saranno autorizzate esclusivamente strutture leggere tipo mobil-house con finitura effetto legno e prefabbricati in legno ovvero rifiniti esternamente in legno o similari, quest'ultimi rimovibili per smontaggio e non per demolizione, senza strutture di fondazione in cls realizzate in opera;
 - l'intervento non dovrà comportare modifiche sostanziali e permanenti allo stato dei luoghi (eccessivi movimenti di terra, opere di contenimento ecc);
 - in termini di consistenza, avendo la norma il fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, saranno autorizzate strutture aventi una superficie massima di:
 - mq. 40 per n. 2 persone
 - mq. 60 per n. 3-4 persone
 - mq. 80 per n. 5 o più persone
 - in ogni caso un unico piano terra;
 - Il nucleo familiare venga determinato attraverso la presentazione contestuale al progetto dello stato di famiglia;
 - potrà essere realizzata una struttura abitativa temporanea per ogni unità immobiliare identificata catastalmente come Cat. "A" anche se appartenente a più proprietari ciascuno con il proprio stato di famiglia;
 - la consistenza della struttura temporanea potrà essere ampliata nei seguenti casi:
 - in caso di persone portatrici di handicap, (debitamente documentate) fino all'ottenimento della completa "accessibilità" della stessa;
 - Nucleo familiare composto da figli di sesso diverso;
6. di stabilire atto che relativamente al posizionamento delle strutture spetterà al Comune di Ussita una attenta valutazione circa:
 - la pericolosità del sito anche a causa di edifici pericolanti circostanti
 - la possibilità intralci futuri alla realizzazione del piano attuativo all'interno della perimetrazione;
 - la possibilità di approvvigionamento ed allaccio ai pubblici servizi.

7. di disporre che la demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili e il ripristino dello stato dei luoghi, sia garantito dal richiedente mediante garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. L'importo della garanzia è dell'importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi, rilasciata in favore del comune di Ussita e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune;
8. di disporre che, relativamente al procedimento in questione, siano applicati e riscossi i diritti di segreteria previsti pari ad € 55,00;
9. di disporre la pubblicazione di specifico avviso e dello schema di domanda di cui al punto 2 all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ussita.
10. di rendere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Ussita li 28.01.2020

Geom. Patrizia Orteni

Il Responsabile ufficio Tecnico Comunale

SETTORE "ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to DOTT. Fraticelli Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCUDERINI VENANZIO

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 19-06-20 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Ussita, li 19-06-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCUDERINI VENANZIO

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCUDERINI VENANZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Ussita, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCUDERINI VENANZIO
